

## POST SU FACEBOOK OFFENSIVO VERSO I SUPERIORI LICENZIAMENTO LEGITTIMO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Secondo la Cassazione il mezzo utilizzato dal dipendente per diffondere il suo commento offensivo nei confronti della Società datrice di lavoro pubblicato su Facebook è idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone e questo integra gli estremi della diffamazione. Diverso sarebbe il caso di messaggi scambiati su una chat privata in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone, pertanto da considerare come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.*

*Circa il motivo inerente alla insubordinazione la Cassazione ribadisce come la nozione relativa debba essere intesa in senso ampio. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato essa non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori ma si riferisce anche a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.*

*La critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale nei toni e nei contenuti può arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale dal momento che l'efficienza di questa è riposta sull'autorevolezza di cui godono i dirigenti e i quadri intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.*



n. 179  
2 novembre 2021

**C**on la sentenza n.27939 del 13 ottobre 2021 la Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata su un interessante caso di licenziamento per giusta causa di un lavoratore che sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato un post dal contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti dei diretti superiori e dei vertici aziendali.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato al dipendente dalla datrice Telecom Italia S.p.A. e dal ricorso dallo stesso proposto prima al Tribunale di Roma e poi, in appello, alla Corte d'Appello di Roma. Sia il Tribunale che la Corte hanno ritenuto legittimo il licenziamento.

La Corte d'Appello ha ribadito il contenuto gravemente offensivo nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali delle comunicazioni del lavoratore a mezzo di alcune e-mails e del messaggio sul suo profilo Facebook (quest'ultimo legittimamente acquisibile, in quanto non assistito da segretezza, per la sua conoscibilità anche da terzi), non disconosciuti, integranti insubordinazione grave e comunque giusta causa di licenziamento, per il loro carattere plurioffensivo e tale da precludere la perseguibilità del rapporto per l'elisione del legame di fiducia tra le parti. Anche considerando il ruolo aziendale dell'interessato (account manager per la gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale).

Nel ricorso per Cassazione il lavoratore ha sostenuto che l'acquisizione dei post presenti sulla sua pagina Facebook era illegittima in quanto la stessa era destinata alla comunicazione esclusiva con i propri "amici" e pertanto riservata. Incompatibile con la denigrazione o la diffamazione erroneamente ritenuta non avendo la Società dimostrato la diffusione del messaggio presso terzi con la conseguente assenza di prova di riferimenti denigratori diretti anche alla società.

Ha inoltre affermato che erroneamente è stata invocata l'insubordinazione verso i superiori: l'insubordinazione ricorre in caso di inadempimento degli ordini e delle direttive datoriali o dei superiori gerarchici e non già in caso di alterco o di critica. Qui si può tutt'al più rientrare in una "condotta non uniformata a principi di correttezza" sanzionata con provvedimenti conservativi e non col licenziamento.

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendone infondati i motivi ed ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio.